

**Oggetto: Risultanze delle riunioni del Comitato dei Delegati che si sono tenute a Roma nei giorni 21 e 22 novembre e 13 dicembre 2018**

I due giorni di lavoro del Comitato di novembre sono stati preceduti da una manifestazione avente lo scopo di presentare il nuovo "brand" o logo del nostro Ente, che potrete scoprire accedendo al sito della Cassa Geometri.

Riferendo dei lavori del Comitato del 21 e 22 novembre, tra le deliberazioni assunte vi sono l'approvazione delle Variazioni al Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che porta un risultato netto d'esercizio di 28 milioni di euro e l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 che prospetta un risultato economico di esercizio di 33 milioni di euro.

Sono state deliberate modifiche regolamentari tra le quali:

- l'introduzione di agevolazioni per i primi due anni, al contributo soggettivo minimo dovuto dai neo iscritti che abbiano un'età compresa tra i 31 ed i 57;
- il riconoscimento di una indennità di paternità, adeguando in tal modo il nostro ordinamento alle disposizioni normative nazionali di settore.
- L'introduzione della contribuzione volontaria;

Altra importante modifica regolamentare scaturisce dall'adozione di una delibera che rivede gran parte dell'articolato del regime sanzionatorio.

In questi ultimi anni, l'impegno di Cassa è andato nella direzione di apportare un alto contenuto tecnologico e di facilitazione nei rapporti fra Ente ed iscritto, riferiti, nell'argomento in questione, alle fasi dichiarative dei dati reddituali.

Purtroppo, nonostante i progressi raggiunti ed i risultati conseguiti, sono sempre numerosi, troppo numerosi, i Colleghi iscritti che rientrano nelle fattispecie contemplate nel regime sanzionatorio, vedendosi di conseguenza richiedere somme spesso derivanti da incuria altrui.

Le modifiche introdotte si pongono nell'ottica di alleggerire le sanzioni riconducibili ad errori di compilazione o conseguenti a lievi ritardi dei versamenti.

Sono state a tal proposito riformulate le due fattispecie dell'omessa dichiarazione e dell'infedele dichiarazione e rimodulato al contempo il relativo regime sanzionatorio.

Per quanto riguarda la fattispecie del versamento tardivo è stato allungato il termine entro cui è possibile usufruire della sanzione ridotta al 2%, portandolo dagli attuali 30 giorni a 180 giorni.

Il Comitato dei Delegati è poi tornato a riunirsi il 13 dicembre nel corso del quale, dopo ampia ed approfondita discussione, è stato approvato un

importante provvedimento che ha portato all'introduzione di due modifiche che, coordinate tra loro, vanno ad interessare il regolamento della contribuzione ed il regolamento sulla previdenza.

In particolare il provvedimento riguarda, in primis, la contribuzione integrativa, modulandone la destinazione ed in secondo luogo la contribuzione soggettiva, destinata ormai da tempo ad una severa revisione per gli effetti della diminuzione degli iscritti constatato anche nella relazione sul bilancio tecnico attuariale.

Nello specifico il provvedimento si prefigge lo scopo di rendere più cospicuo il trattamento pensionistico degli iscritti mediante la destinazione di una quota del contributo integrativo versato (*oggi pari al 5% dell'imponibile per le fatture emesse nei confronti dei privati e pari invece al 4% per le fatture emesse nei confronti della P.A.*), che fino ad adesso non era finalizzato all'incremento del montante contributivo, in un "cassetto previdenziale" destinato esclusivamente invece ad incrementare il montante e di conseguenza l'importo della pensione che sarà liquidata all'iscritto.

Parallelamente, sulla scorta delle indicazioni del Bilancio Tecnico al 31 dicembre 2017, il calo demografico, ma non solo, ha imposto una seria riflessione sugli strumenti da porre in essere per l'onorabilità del cosiddetto "patto intergenerazionale", termine apparentemente astruso, ma equivalente all'impegno delle generazioni più anziane a salvaguardare le generazioni più giovani garantendo loro quella sostenibilità, in termini di lungo periodo, imposta dalle normative in materia.

A tal proposito si ricorda che le norme vigenti prevedono per un Ente Privato di Previdenza, una verifica di sostenibilità a "lungo termine", che attualmente deve essere verificata con proiezioni a 30 ed a 50 anni, ed una verifica a "breve termine" che mira ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, che prevede una riserva legale di importo non inferiore alla somma corrispondente a cinque annualità di tutte pensioni in essere, cioè in corso di erogazione ( i trattamenti di pensione attualmente erogati dalla Cassa sono circa 36.000).

L'aumento del contributo soggettivo sarà pari a tre punti, quindi passeremo, fermo restando gli importi del minimo contributivo, da 15% al 18%.

Evidente come il provvedimento assunto è stato pensato e strutturato come misura unitaria e si pone un duplice obiettivo.

Garantire la stabilità della Cassa, ponendo in atto correttivi che intendono anticipare eventuali sofferenze conseguenti all'attuale tendenza all'*invecchiamento* della categoria, che si manifesta attraverso il rapporto iscritti/pensionati in costante diminuzione ormai da tempo.

Migliorare il "*gap previdenziale*" - di qui il riferimento alle misure tra di loro coordinate più sopra citato - e cioè il divario tra l'ultimo reddito percepito durante la vita lavorativa e l'assegno pensionistico, per gli iscritti con carriera prevalentemente contributiva, andando ad aumentare la prestazione pensionistica.

Per gli iscritti che accederanno ad una prestazione previdenziale calcolata

interamente con il sistema contributivo, il "tasso di sostituzione" (termine tecnico con il quale si indica il gap previdenziale) è infatti attualmente nell'ordine del 35% a fronte del 50% prospettato dagli standard europei quale coefficiente minimo per mantenere il proprio tenore di vita al momento del pensionamento.

In sintesi il provvedimento deliberato nella sua formulazione coordinata prevede:

- 1) la modifica dell'art.1 del Regolamento sulla Contribuzione, aumentando la percentuale di contribuzione sul reddito professionale netto dal 15% al 18% fino a € 154.350,00 **"senza previsione di aumento dei minimi contributivi annui"** che resteranno fermi ai €. 3.250,00 (soggettivo) e € 1.625,00 (integrativo) annui, aggiornati con l'indice ISTAT (per il 2019 pari quindi rispettivamente a € 3.285,00 e € 1.645,00);
- 2) la modifica dell'Art.33, proponendo, per tutti i geometri che abbiano maturato almeno 10 anni di regolare iscrizione, il trasferimento di una percentuale del contributo integrativo nel cassetto previdenziale e quindi nel montante contributivo secondo i seguenti scaglioni:
  - a) 2% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo, nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;
  - b) 1,5% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;
  - c) 0,5% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.

Il contributo integrativo retrocesso nel cassetto previdenziale non sarà comunque inferiore al 20% del contributo integrativo minimo. Ciò vuol dire, che tutti gli iscritti che si trovano nel regime dei minimi continueranno a pagare solo il minimo, ma ricevendo nel proprio cassetto previdenziale una quota non inferiore al 20% di quello che avranno versato che per l'anno 2019 equivarrà ad € 329,00.

Si evidenzia la portata dell'innovazione introdotta con la destinazione di parte del Contributo Integrativo nel Cassetto Previdenziale di ciascuno di noi. Fino ad oggi infatti, il Contributo Integrativo "da tutti noi incassato dai nostri clienti con obbligo di riversarlo a Cassa Geometri", nulla confluiva nel nostro cassetto previdenziale in quanto lo stesso veniva interamente utilizzato per finanziare le Pensioni di Invalidità e Inabilità, il Welfare di Categoria, i Costi di Gestione di Cassa Geometri oltre che per fare fronte agli oneri derivanti dal calcolo delle pensioni con il sistema retributivo.

Il consueto dibattito in seno al Comitato ha evidenziato un riconoscimento pressoché unanime della bontà del provvedimento sia da un punto di vista tecnico che di politica previdenziale.

Le posizioni contrarie all'assunzione del provvedimento vertevano, nella quasi

totalità - salvo la posizione di un ridottissimo numero di delegati che ritenevano che nulla dovesse essere fatto - sulla richiesta di applicazione scalare dell'aumento del contributo soggettivo; alcuni ritenevano necessario l'aumento dei minimi contributivi, altri chiedevano che il momento dell'adozione avvenisse differito nel tempo e proponevano che l'aumento del contributo soggettivo auto liquidato avvenisse in modo graduale fino a raggiungere una soglia del 20%.

Analizzate attentamente le proiezioni pensionistiche di chi ha carriere esclusivamente valutate con il metodo contributivo è prevalsa la tesi dell'approvazione immediata del provvedimento.

Si è visto infatti che gli iscritti dal 2010, in solo regime contributivo e con un reddito nella media, dopo quasi 10 anni dalla loro iscrizione si ritrovano con un tasso di sostituzione inferiore al 30%. Con il provvedimento assunto il tasso di sostituzione passerà a quasi il 38%. Qualora si fosse atteso ulteriormente con sempre maggior difficoltà si sarebbero ottenuti significativi incrementi del tasso di sostituzione. Questo aspetto è emerso con chiarezza confrontando il tasso di sostituzione, simulato con il provvedimento poi assunto, degli iscritti dal 1° gennaio 2019 con il tasso di sostituzione degli iscritti dal 1° gennaio 2010. Evidente come il correttivo ipotizzato con l'approvazione del provvedimento porti ad entrambi un beneficio, ma rimane tra loro una differenza di rilievo. Procrastinare ulteriormente il provvedimento avrebbe significato rendere più difficoltoso il recupero di un tasso di sostituzione soddisfacente per coloro che si trovano con una carriera previdenziale di solo sistema contributivo.

Da quanto sopra è evidente che i maggiori vantaggi si evidenziano nei giovani iscritti. Le modifiche regolamentari introdotte si pongono proprio lo scopo di migliorare il loro trattamento pensionistico. Vanno infatti nella direzione di una vera previdenza attiva a favore delle fasce di categoria altrimenti maggiormente disagiate al momento del pensionamento. Per Cassa costituisce un serio impegno economico a favore degli iscritti ai quali ridistribuirà, a fronte di un maggior gettito stimabile ad oggi in circa € 30 milioni all'anno (*maggior introito stimato dall'aumento del contributo soggettivo*), una somma che si stima pari a non meno di € 50 milioni (*retrocessione nel montante previdenziale di parte del contributo integrativo*).